

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Ventrucchi Metalli S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 34. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5493 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Pio La Torre n. 34**. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** è in possesso dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-2199 del 07.05.2018 per un impianto di messa in riserva R13 e recupero rifiuti metallici R4 non pericolosi, sito in Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 34;

Dato atto che l'attività della ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** di cui trattasi è stata sottoposte a procedura di screening regionale, favorevolmente conclusasi con D.G.R. n. 889 del 02.07.2012 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 31.10.2022, acquisita al PG n. 35851 del 02.11. 2022, con cui la ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** chiede il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Longiano, Via Pio La Torre n. 34**, inserendo modifiche riguardanti i seguenti aspetti:

- possibilità di detenere in stoccaggio quantitativi superiori a 10 t di cavi elettrici e installazione di un deposito di gasolio, a seguito dell'espletamento delle relative procedure antincendio;
- rinuncia all'effettuazione dell'operazione R4 sui rifiuti individuati dai codici EER 170403 Piombo, 170404 Zinco, 170406 Stagno;

Dato atto che l'autorizzazione in oggetto ricomprende i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in pubblica fognatura bianca;
- parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

Visti:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 187279 del 14.11.2022;
- la nota PG n. 187286 del 14.11.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno

06.12.2022;

- la nota PG n. 195526 del 28.11.2022, con cui Arpae-Sac ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- il parere favorevole del Comune di Longiano Settore Servizi Tecnici, trasmesso con nota del 06.12.2022, PG n. 200762;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 06.12.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Acquisita la nota PG n. 201692 del 07.12.2022 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa nella seduta della conferenza del 06.12.2022;

Vista la nota PG n. 204918 del 14.12.2022, con cui, facendo seguito agli esiti della suddetta seduta della Conferenza dei Servizi, è stato chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione integrativa, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota del 07.02.2023 PG n. 22073, con cui la ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** ha richiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni, accolta con nota PG n. 26447 del 14.02.2023;

Dato atto che, su richiesta della ditta acquisita al PG/2023/35913 del 28.02.2023, la validità della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-2199 del 07.05.2018 è stata prorogata con DET-AMB-2023-1574 del 28.03.2023 fino al 03.11.2023, in attesa della conclusione del presente procedimento;

Visto il parere urbanistico del 11.04.2023, PG n. 63093, rilasciato dal Comune di Longiano Settore Servizi Tecnici, con il quale si attesta la compatibilità urbanistica edilizia dell'attività nei limiti delle attività specifiche di recupero rifiuti esercitabili nei lotti n. 25 e 26 Comparto produttivo Gestal 1;

Tenuto conto che, con documentazione acquisita ai PG n. 71408 e n. 75988, rispettivamente del 26.04.2023 e 02.05.2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, con la quale ha chiesto l'inserimento di nuove modifiche che riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- la redistribuzione dei quantitativi dei rifiuti gestiti annualmente in stoccaggio istantaneo tra i rifiuti sottoposti alle diverse operazioni di recupero (righe A, B e C della tabella dell'autorizzazione vigente), evidenziando in particolare l'aumento dei quantitativi di rifiuti avviati a R4 da 11.100 t/anno a 13.300 t/anno, con conseguente diminuzione di quelli avviati a R12-R13 e alla sola operazione R13, senza modificare i quantitativi complessivamente gestiti;
- rinuncia alla gestione del codice EER 100299 "rifiuti non specificati altrimenti";
- posizionamento del serbatoio da 3000 l per il deposito del gasolio in planimetria;

Dato atto che le modifiche che la ditta intende inserire sono state sottoposte a VAP e che su tali modifiche la Regione Emilia Romagna si è espressa con nota PG n. 59267 del 04.04.2023, indicando che non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Viste:

- la nota PG n. 77704 del 04.05.2023 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per il giorno 08.06.2023 e con cui è stata inoltre trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta, rettificata successivamente con nota del 05.05.2023, PG n. 78462;

- la nota PG n. 99288 del 07.06.2023, con cui la seduta della Conferenza è stata posticipata al 30.06.2023, a causa sopraggiunti impegni lavorativi improrogabili;

Dato atto che il rappresentante del **Comune di Longiano** nell'ambito della seduta della Conferenza del 30.06.2023 ha espresso parere favorevole in merito allo scarico di acque reflue di dilavamento e all'impatto acustico, ha inoltre esplicitato il parere di conformità urbanistico-edilizia acquisito al PG n. 63093 del 11.04.2023, confermando la conformità urbanistico-edilizia dell'impianto, comprensivo del piazzale esterno adibito alle attività di gestione rifiuti;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 30.06.2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura e del parere favorevole in merito all'impatto acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva la presentazione della Planimetria Tav. Unica layout attività, del Manuale Operativo e della procedura P06_Controllo del processo, aggiornate come richiesto dalla Conferenza;

Vista la nota acquisita al PG n. 117318 del 05.07.2023, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza del 30.06.2023;

Acquisita al PG n. 124590 del 18.07.2023 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 30.06.2023, comprensiva della valutazioni sulla suddetta documentazione acquisita al PG n. 117318 del 05.07.2023;

Vista la nota PG n. 133173 del 01.08.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 30.06.2023, è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati, di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 179297 del 02.11.2022

1. SCIA, verbale di visita tecnica dei VVFF del 20.05.2022;
2. Dichiarazione di invarianza acustica a firma del tecnico competente, del 19.10.2022;
3. Certificato n. 17470 Reg. UE n. 333/2011, scadenza 26.01.2024;
4. Relazione Tecnica a firma del tecnico incaricato;

Elaborati acquisiti al PG n. 71408 del 26.04.2023

5. Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti, del 05.04.2023;
6. Procedura per la sorveglianza radiometrica, Rev. 5.0 del 30.09.2022;

Elaborati acquisiti al PG n. 117318 del 05.07.2023

7. Tavola unica - Planimetrie e layout attività, datata 03.07.2023;
8. P06 - Procedura controllo del processo rev 05, del 03.07.2023;
9. Manuale operativo rev. 3 - luglio 2023.

Visto il "*Piano Regionale Gestione Rifiuti e bonifica delle aree inquinate*" di cui alla D.A.L. n. 87 del 12.07.2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopraccitato parere favorevole del Comune di Longiano in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'impianto in oggetto;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto congruo rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in pubblica fognatura bianca, nonché il parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 30.06.2023;

Acquisito al PG n. 160705 del 22.09.2023 il certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta in oggetto;

Dato atto che è stata acquisita in data 03.10.2023, PR_FCUTG_Ingresso_0072855_20230920, comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 798 del 30.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4-R12 sarà pari a 14.300 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi alle operazioni di recupero messa in riserva R13 sarà pari a 45 t;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria sarà pertanto pari a 191.600,00 €, come così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- operazione di messa in riserva R13: 140 €/t x 45 t = 6.300,00 € (con un importo minimo

- pari a 20.000,00 €)
- operazioni R4-R12: 14.300 t x 12 €/t = 171.600,00 €.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC);

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Pio La Torre n. 34**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in pubblica fognatura bianca (Allegato B);
 - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.
3. di approvare l'Allegato A e l'Allegato B della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **191.600,00 €**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni; in alternativa la garanzia può essere prestata per una durata di 5 anni, sempre con una maggiorazione di due anni e, in tal caso, dovrà essere rinnovata almeno 12 mesi prima della scadenza (conformemente a quanto precisato nel Parere Consiglio di Stato 28 marzo 2022, n. 673);
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto 4. comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;

5. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpaie – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
6. di stabilire che al fine di prevenire crolli dei cumuli con conseguente investimento di operatori, strutture e macchinari:
 - **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, dovrà essere attivata una procedura che preveda controlli periodici atti a verificare l'adeguatezza dei parametri relativi a tipologia dei rifiuti accumulati, loro posizionamento all'interno del cumulo, angolo di attrito interno, rapporto tra altezza massima e lato minore della base dei cumuli stessi (l'altezza massima non deve mai superare la metà del lato minore della base), capacità di resistenza e stato di manutenzione di eventuali sistemi di perimetrazione e separazione dei cumuli
 - dovranno essere adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i tutte le azioni e gli accorgimenti di natura preventiva atti ad evitare l'interferenza dei cumuli con i precorsi di utenti e lavoratori (e anche con le attività di edifici e insediamenti circostanti);
7. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
8. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
9. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpaie è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
 - quanto previsto dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 889 del 02.07.2012;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna e al Comune territorialmente competente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** relativamente all'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Pio La Torre n. 34** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Elenco Europeo Rifiuti	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4	330 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	13.300 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	170402	alluminio			
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	metalli ferrosi			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi				

	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			
B	160116	serbatoi per gas liquido	R13 - R12	205 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	1.000 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			
	200140	metalli			
C	170401	rame, bronzo, ottone	R13	45 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	800 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			

3. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
4. le diverse partite di End of Waste prodotte dovranno essere identificate con cartellonistica adeguata e mantenute distinte tra loro, nonché dai rifiuti presenti in impianto, dai quali dovranno essere separate con idonee delimitazioni fisiche (barriere jersey o similari), laddove le rispettive aree risultino attigue;

5. i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti di scarico e conseguente carico;
6. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
7. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
8. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
9. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
10. **entro 6 mesi** dal rilascio del presente atto, la ditta dovrà dotarsi, qualora non ne sia già in possesso, di un software gestionale, che consenta di verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
11. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione;
12. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.lgs 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
13. l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico- giuridiche;
14. sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici (componenti non specificati altrimenti) e per i rifiuti prodotti tramite operazione R12 senza cambio del codice

EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;

15. la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, come integrato dall'elaborato "Procedura per la Sorveglianza Radiometrica - Rev. 05 del 30.09.2022 (aggiornata a seguito di D.L. 17 e 34 del 2022) e nel rispetto della suddivisione del centro negli specifici settori, così come individuati nell'elaborato Allegato 2 - Planimetria Tav. Unica layout attività in Rev. del 03.03.2023;
16. il rifiuto in ingresso all'impianto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
17. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
18. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
19. l'omologa (o scheda) dei rifiuti ritirati con codici a specchio non pericolosi dovrà essere sempre sottoscritta ed archiviata con i rapporti di prova analitici che determinano l'idonea caratterizzazione da parte del produttore dei rifiuti, ai sensi della Decisione 2014/955/UE, in vigore dal 01.06.2015;
20. presso l'impianto deve essere presente un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
21. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento del rilevamento di anomalo livello di radioattività;
22. tutti i settori/contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti, e i materiali conformi al Reg. 333/11 dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato il codice EER del rifiuto o, se trattasi materiali conformi al Reg. 333/11, l'indicazione del tipo di materiale stoccato;
23. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
24. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
25. nelle aree verdi che delimitano le zone di stoccaggio dei rifiuti è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione. Le stesse dovranno essere adeguatamente delimitate (cordoli, barriere) allo scopo di evitare contaminazioni dovute alla vicinanza con le aree di stoccaggio dei rifiuti;

26. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione indicate in planimetria dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
27. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
28. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Allo scarico finale con recapito in fognatura bianca convergono gli scarichi di due impianti di depurazione ai quali afferiscono due distinte aree. La tipologia e il dimensionamento degli impianti di depurazione **sono agli atti della scrivente Agenzia**. Tutte le acque reflue dell'insediamento sono convogliate ad un unico pozzetto di campionamento.

Lo scarico finale è classificato come "acque reflue di dilavamento" e dovrà rispettare i parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per acque superficiali.

PRESCRIZIONI:

1. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
2. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
3. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
4. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
5. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta,

qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare ad Arpae il Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento meteorico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.